

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE "IMPAR@TO"

ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata "Impar@to", con sede legale in corso Siracusa 87, cap. 10137, nel Comune di Torino.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. La sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti, anche indirettamente, né durante la vita dell'associazione, né al suo eventuale scioglimento.
2. Le finalità che si propone sono in particolare:
 - a. far emergere il bisogno fondamentale della persona di socializzare, attraverso l'ascolto senza giudizio, la comprensione, la fiducia, la condivisione e lo scambio;
 - b. entrare in relazione ed in sintonia con persone di cultura, età, etnia, posizione sociale, condizioni fisiche differenti dalle proprie
 - c. aiutare i minori a gestire serenamente l'esperienza scolastica, supportando anche le famiglie durante questo percorso e offrendo collaborazione e confronto costante con il corpo docenti
 - d. realizzare, promuovere iniziative a livello locale e regionale per la realizzazione di progetti aventi le finalità dell'associazione
 - e. promuovere, sostenere e gestire azioni di formazione connesse con le attività e finalità dell'associazione
 - f. offrire occasioni di formazione e aggiornamento dei volontari
 - g. favorire momenti di confronto e di scambio di esperienze fra gruppi e associazioni aventi finalità simili
 - h. sostenere i ragazzi durante lo svolgimento dei compiti per casa e trovare con loro delle motivazioni allo studio, accogliendo le diverse attitudini e necessità dei minori per incentivare la loro autonomia e la loro autostima; il progetto si proporrà inoltre di offrire uno spazio di studio adeguato per minori che presentino Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA).
 - i. insegnamento delle modalità di creazione delle mappe concettuali, come supporto a uno studio interdisciplinare
 - j. potranno essere soggetti interessati a beneficiare delle attività dell'associazione anche soggetti portatori di handicap e giovani provenienti da situazioni di emarginazione e disadattamento, in collaborazione e con i contributi dei servizi sociali preposti;
 - k. organizzazione di laboratori espressivi finalizzati a sperimentare i processi, gli strumenti e le tecniche creative
 - l. organizzazione di sportelli psicologici e gruppi di ascolto/sostegno, rivolti al singolo, alla coppia, alla famiglia, finalizzati alla promozione del benessere individuale e collettivo;
 - m. percorsi di tutoraggio per minori che hanno lasciato la scuola e intendono proseguire gli studi da privatisti con l'obiettivo di combattere la dispersione scolastica e favorire il reinserimento del minore nel contesto scolastico;
 - n. attività di estate ragazzi nei mesi estivi;

L'associazione potrà, altresì, mediante apposite deliberazioni, esercitare le seguenti attività:

- somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art. 31 comma 2 della L. 383/2000;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- altre attività di natura commerciale ed iniziative promozionali.

Resta inteso che l'esercizio delle attività suddette sarà effettuato con il solo fine di finanziare l'attività istituzionale e nel pieno rispetto delle normative amministrative e fiscali vigenti.

Per il perseguimento delle suddette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, o dipendente.

ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi ed accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 4 categorie di associati:
fondatori (coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione);
ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);
volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito);
sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
5. Il numero degli associati è illimitato. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del rendiconto.

ART. 4 - (Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. Devono versare nei termini la quota sociale, rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
5. Tutti gli associati hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, rendiconti e registri dell'associazione.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione dell'associato)

1. Ogni associato può recedere dall'associazione, in qualunque momento, mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

4. Gli associati receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione non potranno richiedere la restituzione della quota associativa annuale e di eventuali contributi versati, né avranno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
Assemblea degli associati, Consiglio direttivo, Presidente
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.
2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto, anche per posta elettronica ordinaria, contenente la data dell'assemblea e l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
3. L'Assemblea è, altresì, convocata su richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve:
 - approvare il rendiconto consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - determinare l'importo della quota associativa annuale;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - deliberare sull'esclusione degli associati;
 - eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo;
 - deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente, in proprio o per delega, la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun associato.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza e sono espresse con voto palese; ad eccezione delle delibere riguardanti le persone e la qualità delle persone, che verranno espresse con voto segreto.
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; ad eccezione della delibera di scioglimento e della conseguente devoluzione del patrimonio sociale, che dovrà avvenire con il voto favorevole di almeno i ¾ dei presenti.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia a proprie spese.

ART. 11 - (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri eletti dall'assemblea.
2. Potranno far parte del Consiglio Direttivo tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota sociale.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza e i consiglieri assenti non sono dissenzienti.
4. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta il rendiconto consuntivo e preventivo.
5. Il consiglio direttivo dura in carica per 3 anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.
6. In seno al Consiglio Direttivo sono previste le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.

ART. 12 - (Il Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea, convoca l'assemblea degli associati e le riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 13 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - quote sociali ed eventuali contributi degli associati;
 - eredità, donazioni e legati;
 - contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e di altri Enti od Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - erogazioni liberali degli associati e di terzi;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere ripartiti tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, sia durante la vita dell'associazione, sia al suo scioglimento.
4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'esercizio trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. Il rendiconto economico-finanziario, predisposto dal Consiglio Direttivo, è depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea ed approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, a favore di associazioni di promozione sociale con finalità simili.

ART. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Firmato: